

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

4 L'estinzione delle misure cautelari personali

Alessandro Diddi

SOMMARIO

1. L'estinzione delle misure	734
1.1. Premessa	734
1.2. I provvedimenti del giudice.....	734
1.3. L'estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze	739
1.4. L'estinzione delle misure disposte per esigenze probatorie	740
1.5. L'estinzione della misura cautelare per omesso interrogatorio	741
1.6. L'estinzione della misura cautelare per inosservanza del termine della decisione del tribunale del riesame	742
1.7. La durata delle misure	743
1.7.1. Rilievi preliminari.....	743
1.7.2. I termini di fase della custodia cautelare	744
1.7.3. I termini massimi.....	749
1.7.4. I termini finali complessivi della custodia cautelare	750
1.7.5. I termini finali di fase	750
1.8. La sospensione dei termini	751
1.9. La proroga dei termini.....	753
1.10. I provvedimenti conseguenti all'estinzione e l'eventuale ripristino.....	754
1.11. I termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare	755

Riferimenti normativi: art. 13, comma 5, Cost.; artt. 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 722 c.p.p.

1. L'estinzione delle misure

1.1. Premessa

Tutte le **misure cautelari hanno per definizione una durata temporanea**: non solo, infatti, l'art. 13, comma 5, Cost. prevede che «la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva», ma, in virtù del principio del minor sacrificio, esse possono essere mantenute solo sino a quando i presupposti che ne hanno giustificato l'applicazione perdurino.

Il sistema delle cautele personali prevede in sostanza che le vicende modificative ed estintive dipendono o da un provvedimento del giudice (il quale, anche d'ufficio, deve verificare la sussistenza delle condizioni applicative); da talune decisioni adottate nell'ambito del procedimento principale; o dall'oggettivo decorso del tempo.

1.2. I provvedimenti del giudice

L'art. 299 c.p.p. stabilisce che le misure coercitive e interdittive **sono immediatamente revocate** quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 c.p.p. o dalle disposizioni relative alle singole misure o le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. (art. 299, comma 1, c.p.p.). Tali misure **sono invece sostituite con un'altra meno grave o applicate con modalità meno gravose**, quando, salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (vale a dire quando afferiscono a reati di criminalità organizzata), le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero quando la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata (art. 299, comma 2, c.p.p.).

Secondo la giurisprudenza la **presunzione di adeguatezza della custodia in carcere** applicata nei confronti di indagato o imputati per determinati reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. **opera sia nel momento di adozione del provvedimento** della misura coercitiva, sia nelle successive vicende, legate alla permanenza delle esigenze cautelari [Cass., SS.UU., 19/07/2012, n. 34473; Cass., SS.UU., 31/03/2011, n. 16085].

Sempre secondo la giurisprudenza non può essere adottata o mantenuta una misura cautelare, se sussistono le condizioni che rendono probabile l'applicabilità dell'indulto alla pena che si ritiene possa essere irrogata [Cass., SS.UU., 28/10/2010, n. 1235].

Alcune problematiche si sono poste con riferimento alla **disponibilità degli strumenti elettronici di controllo**, nel caso di sostituzione della custodia cautelare in carcere.

Il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. **braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere** con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che, all'accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica applicazione né della custodia cautelare in carcere, né degli arresti domiciliari tradizionali) [Cass., SS.UU., 28/04/2016, n. 20769].

Anche la sussistenza dei **gravi indizi di colpevolezza** può sempre essere rivalutata, perfino nel caso in cui sia intervenuto il rinvio a giudizio dell'imputato. Atteso che in tali ultimi casi l'accertamento positivo della idoneità a sostenere l'accusa in giudizio integra la provvista probatoria necessaria a configurare il requisito di cui all'art. 273 c.p.p., l'unica condizione richiesta per provocare un controllo in merito ad esso è la sopravvenienza di fatti nuovi [Cass., SS.UU., 25/10/1995, n. 38].

La revoca o la sostituzione può essere richiesta ed adottata durante l'intero corso del procedimento, fino a quando la sentenza non diventa irrevocabile. In base all'art. 279 c.p.p., infatti, sull'applicazione e sulla revoca delle misure, nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, prima dell'esercizio dell'azione penale provvede **il giudice per le indagini preliminari** e, poi, **il giudice che procede**.

La custodia cautelare cessa nel momento in cui la sentenza emessa nell'ambito del procedimento nel quale essa è applicata diventa irrevocabile.

Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della **misura coercitiva non custodiale** (nella specie, obbligo di dimora) già applicata al condannato, in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari [Cass., SS.UU., 31/03/2011, confl. comp. in proc. Maida].

Conseguentemente, nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, la competenza per la risoluzione delle questioni relative alle misure cautelari custodiali spetta al giudice dell'esecuzione, in quanto unico giudice procedente in quella fase medesima, nonché giudice istituzionalmente designato a decidere su ogni questione comunque connessa all'esecuzione della sentenza.

Nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e l'inizio della fase di esecuzione della pena, la decisione sulle questioni relative alle misure coercitive non custodiali è di competenza del giudice dell'esecuzione [Cass., SS.UU., 31/03/2011, 18353].

Il giudice competente a decidere sulle richieste di revoca o modificazione delle misure **non incontra alcuna preclusione** – sotto il profilo della verifica della carenza originaria (oltre che attuale) di indizi o di esigenze cautelari – derivante da precedenti ordinanze emesse nel corso del procedimento, salvo che esse siano state confermate in seguito ad impugnazione nei termini previsti dagli artt. 309, comma 1 e 311, comma 2, c.p.p. [Cass., SS.UU., 08/07/1994, Buffa]. Tuttavia, anche in questo caso, il c.d. **giudicato cautelare**, che si forma a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, contrariamente alla cosa giudicata, è **limitato allo stato degli atti** e non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente [Cass., sez. I, 06/10/2015, n. 47482].

Di regola, il giudice adotta i provvedimenti di revoca e/o sostituzione **in seguito a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato** (art. 299, comma 1 c.p.p.). Tuttavia, il **giudice provvede anche di ufficio** quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare; quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio; quando procede all'udienza preliminare o al giudizio (art. 299, comma 3, ult. parte c.p.p.).

RICHIESTA DI REVOCA O DI MODIFICA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

Al (indicare l'autorità giudiziaria)
proc. n. R.G.

Il sottoscritto (nato a, il, residente in *oppure* con domicilio dichiarato/eletto in, assistito dall'avv., del Foro di, con studio in, via, n.) *oppure* (avv., del Foro di, con studio in, via, n., difensore di fiducia/ufficio di, nato a, il, residente in *oppure* con domicilio dichiarato/eletto in, imputato/indagato nel procedimento n. R.G. n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di e n. R.G. a.g. in relazione al reato (attualmente detenuto presso la casa circondariale di) *oppure* (agli arresti domiciliari in) *oppure* (sottoposto alla misura cautelare).

in forza dell'ordinanza emessa da in data

CHIEDE

(la revoca della misura cautelare) *oppure (la sostituzione della misura cautelare con quella)*

per i seguenti

MOTIVI

..... (*specificare i motivi*).

Allega i seguenti documenti (*specificare i documenti allegati*).

Con osservanza

Luogo e data

sottoscrizione dell'istante

Prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, il giudice deve sentire il **pubblico ministero**, il quale è tenuto ad **emettere il suo parere entro due giorni**, trascorsi i quali il giudice può procedere (art. 299, comma 3-*bis*, c.p.p.). Quando l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, dopo la chiusura delle indagini preliminari, se la richiesta non è presentata in udienza, il giudice ne dà comunicazione al pubblico ministero il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste (art. 299, comma 3-*bis*, c.p.p.).

Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può anche **assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini**. L'interrogatorio è obbligatorio se l'imputato ne ha fatto richiesta e l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati (art. 299, comma 3-*ter*, c.p.p.).

Il provvedimento con il quale il giudice provvede sulle istanze di revoca o sostituzione assume la forma dell'ordinanza che, nel caso sia adottata in seguito ad istanza di una delle parti, è emessa entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta (art. 299, comma 3, c.p.p.).

La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli artt. 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia e che sia stata applicata **nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona**, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente e a pena di **inammissibilità**, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. In seguito a tale notifica, il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p. Decorso il predetto termine, il giudice provvede sulla istanza (art. 299, comma 3, c.p.p.).

I provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure previste dagli artt. 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente

comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa (art. 299, comma 2-*bis*, c.p.p.).

Fermo quanto previsto dall'art. 276 c.p.p. (per il caso in cui l'imputato trasgredisca le prescrizioni imposte), quando le **esigenze cautelari risultano aggravate**, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva (art. 299, comma 4, c.p.p.).

GIURISPRUDENZA

Nell'ipotesi di aggravamento delle misure cautelari personali a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice non deve procedere all'interrogatorio di garanzia in alcuno dei casi contemplati dall'art. 276, commi I e I-*ter*, c.p.p. [Cass., SS.UU., 18/12/2008, n. 4932].

Una disciplina particolare è prevista nel caso in cui le richieste di revoca o modificazione delle misure cautelari si fondino su **esigenze di salute**.

L'art. 299 c.p.p., infatti, prevede che in ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, **accertamenti sulle condizioni di salute** o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato (comma 4-*ter*).

GIURISPRUDENZA

In tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è **tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso**, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299, comma 4-*ter*, c.p.p. [cfr. Cass., SS.UU., 17/02/1999, n. 3 che, nell'affermare detto principio ha altresì precisato che è comunque consentito al giudice di deliberare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefigurano la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione].

Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4-*bis*, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine di quindici giorni, **gli accertamenti medici del caso, nominando perito** ai sensi degli

artt. 220 ss. c.p.p., il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine di cinque giorni entro il quale, come si è detto, il giudice di regola deve decidere (comma 4-ter).

1.3. L'estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze

Come accennato, le vicende delle misure cautelari sono legate anche a quanto avviene nel corso del procedimento principale, nell'ambito del quale esse sono state adottate.

Ai sensi dell'art. 300 c.p.p., infatti, le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia anzitutto quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è **disposta l'archiviazione** ovvero è **pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento** (art. 300, comma 1, c.p.p.).

Se, tuttavia, l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e **con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza** del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell'art. 312 c.p.p. (art. 300, comma 2, c.p.p.).

Quando, in qualsiasi grado del processo, è **pronunciata sentenza di condanna**, le misure perdono efficacia se la **pena irrogata è dichiarata estinta** ovvero **condizionatamente sospesa** (art. 300, comma 3, c.p.p.).

La custodia cautelare, inoltre, perde efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la **durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata** (art. 300, comma 4, c.p.p.).

Le Sezioni Unite si sono espresse sulla questione se il principio di proporzionalità di cui all'art. 275, comma 2 imponga la revoca della misura della custodia cautelare, a prescindere dalla permanenza di esigenze cautelari, ove la durata della custodia già sofferta abbia raggiunto il limite di due terzi della pena inflitta con sentenza di condanna (vale a dire il limite che, ai sensi dell'art. 304, comma 6, c.p.p. rappresenta il limite finale della durata della custodia cautelare). Secondo la corte è **illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità** della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irrogata nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione. Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangono o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale [Cass., SS.UU., 31/03/2011, n. 16085].

Qualora l'imputato proscioltto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere successivamente ad impugnazione sia condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure

coercitive, quando ricorrono le esigenze cautelari del pericolo di fuga o di reiterazione previste dall'art. 274 comma 1, lett. b) o c) (art. 300, comma 5, c.p.p.). In tal caso, però, ai sensi dell'art. 624-*bis*, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, la Corte di Cassazione deve disporre la cessazione delle misure cautelari.

Come chiarito dalla giurisprudenza, nonostante la lettera della disposizione possa far ipotizzare soluzioni diverse, all'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue sempre ed automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto. L'art. 624-*bis* c.p.p., infatti, deve essere interpretato nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi il cui l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio [Cass., sez. III, 01/10/2014, n. 45458; Cass., sez. III, 01/02/2002, n. 10156].

1.4. L'estinzione delle misure disposte per esigenze probatorie

Si ricorda che quando la misura cautelare sia stata emessa per la necessità di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 274, l'ordinanza applicativa della stessa, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. d), **deve contenere a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio la fissazione della data di scadenza della misura**, in relazione alle indagini da compiere.

Salvo che si proceda per reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), nn. da 1 a 6, per reati il cui accertamento richiede investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati il cui accertamento richiede il compimento di atti di indagini all'estero, **la custodia cautelare in carcere** disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274 c.p.p. **non può avere durata superiore a trenta giorni** (art. 301, comma 2-*bis*, c.p.p.).

Tale termine è suscettibile di allungamento per effetto di rinnovazione o proroga. Ai sensi dell'art. 301 c.p.p., infatti, alla scadenza del termine di trenta giorni le misure perdono immediatamente efficacia salvo il giudice non ne **disponga la rinnovazione** con ordinanza emessa su richiesta del pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli artt. 305 e 308 (art. 301, comma 1 e 2, c.p.p.). La **proroga della medesima misura**, invece, è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e sempre previo interrogatorio dell'imputato (art. 305 c.p.p.).

Nonostante la differente terminologia utilizzata dal legislatore nelle due ipotesi (rinnovazione; proroga), esigenze di coerenza del sistema inducono a riconoscere che tra le due locuzioni vi sia perfetta identità concettuale [Cass., sez. I, 28/03/1996, n. 921].

In concreto, mentre la **proroga richiede la sussistenza di "gravi" esigenze cautelari**, di qualsiasi tipo, congiunte alla necessità di accertamenti particolarmente complessi o di investigazioni richieste dall'indagato, pur se non vi sia pericolo di inquinamento probatorio; **la rinnovazione** è una mera reiterazione

della misura, e quindi **presuppone la persistenza dell'unica esigenza** che costituiva l'originario fondamento della disposta cautela personale.

Per effetto dell'art. 301 c.p.p., però, la rinnovazione può essere disposta entro i limiti temporali massimi previsti dall'art. 305 (vale a dire del termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, c.p.p. incrementato non oltre la metà), mentre la proroga è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni. La disposizione concernente la proroga trova la sua ragione nell'intento di contemperare il principio dell'automatica caducazione della misura coercitiva disposta a fini istruttori allo spirare del termine assegnato con l'esigenza di non compromettere sviluppi dell'indagine non sempre anticipatamente valutabili [Cass., sez. I, 10/02/2003, n. 35687].

Si rammenta, poi, che per effetto della declaratoria di illegittimità dell'art. 301, comma 1, c.p.p. ad opera di Corte cost. n. 219/1994 nel caso di **rinnovazione della misura cautelare** disposta per esigenze probatorie **deve essere previamente sentito il difensore** della persona da assoggettare alla misura, al fine di prevenire l'emissione di una ordinanza volta a rinnovare una misura la cui efficacia stia per venir meno per la scadenza del termine.

1.5. L'estinzione della misura cautelare per omesso interrogatorio

Ai sensi dell'art. 294 c.p.p., il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, **procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere** immediatamente e comunque **non oltre cinque giorni** dall'inizio dell'esecuzione della custodia. Qualora, invece, la persona sia sottoposta **ad altra misura cautelare**, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire **non oltre dieci giorni** dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

CASO

TEMPESTIVITÀ DELL'AVVISO AL DIFENSORE

Fatto: Il difensore di B.M., indagato in ordine ai reati di omicidio volontario in danno di R.A., commesso in (*omissis*), e di porto illegale di una pistola, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 7, D.L. n. 152/1991, attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere eccepiva che l'avviso di cui all'art. 292, notificato per fax il 23/06/2010 alle ore 12,57 per l'interrogatorio fissato alle ore 9,30 del giorno successivo, era stato intempestivo, atteso il lasso temporale e la distanza (poco più di 400 km) tra il luogo dell'interrogatorio e lo studio del professionista.

Soluzione: Premesso che, in tema d'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, stante la previsione di cui all'art. 294 secondo il quale che l'avviso sia dato al difensore senza prescriverne la notifica e senza fissare modalità particolari di effettuazione, esso può essere eseguito attraverso qualunque strumento idoneo a comunicare i dati necessari, e quindi anche a mezzo telefono o mediante telefax, senza che sia necessaria l'osservanza delle forme di cui all'art. 249 con la spedizione del telegramma confermativo (tenuto conto del fatto che l'adempimento non si inserisce in un procedimento di notifica e che incombe sul difensore l'onere di apprendere il contenuto essenziale degli atti trasmessi e di ascoltare le comunicazioni memorizzate), quanto alla tempestività, in mancanza di statuizioni in ordine al termine con cui deve essere dato

avviso al difensore dell'espletamento dell'atto e non potendo applicarsi analogicamente per diversità di ratio i termini previsti per attività di diversa natura, deve ritenersi applicabile il principio della tempestività di detto avviso, e quindi ritenersi valido ed efficace l'avviso che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire all'interrogatorio dell'indagato, anche eventualmente a mezzo sostituto ai sensi dell'art. 102, o di chiedere che l'atto sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza [Cass., sez. I, 27/09/2011, n. 34930].

Tale interrogatorio deve essere svolto solo in relazione alle misure cautelari **adottate prima della dichiarazione di apertura del dibattimento** (art. 294, comma 1, c.p.p.).

Si rammenta che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 303 c.p.p. nella parte in cui non prevede che anche le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdano immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294, comma 1-bis e nella parte in cui esso prevede che l'interrogatorio debba essere eseguito solo in relazione a quelle disposte nel corso delle indagini preliminari [Corte cost. 03/04/1997, n. 77].

Ai sensi dell'art. 302, comma 1, c.p.p. **le misure cautelari disposte fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento** perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro tali termini.

È possibile che **dopo la liberazione** la misura possa essere nuovamente ripristinata, su richiesta del pubblico ministero, qualora il giudice valuti, anche sulla base dell'interrogatorio, la sussistenza delle condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275.

Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio.

1.6. L'estinzione della misura cautelare per inosservanza del termine della decisione del tribunale del riesame

Un'altra ipotesi di estinzione della misura cautelare è quella prevista dall'art. 309, comma 10, c.p.p. che, con riferimento al procedimento di riesame [v. *infra* cap. 2, par. 2], prevede che se la **trasmissione degli atti** da parte dell'autorità giudiziaria precedente non avviene entro il **termine di cinque giorni**, di cui al comma 5 dell'art. 309 (decorrente dalla data di presentazione della richiesta) ovvero se la **decisione sulla richiesta di riesame** non interviene **entro dieci giorni o entro quello eventualmente differito** (non superiore a dieci giorni) disposto dal tribunale su richiesta dell'imputato (decorrenti dalla data di ricevimento degli atti), **l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia** e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.

Sempre ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p., è previsto che l'ordinanza del tribunale deve essere depositata in **cancelleria entro trenta giorni** dalla decisione. Nel caso in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente

il **quarantacinquesimo giorno da quello della decisione**. Anche qualora il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non avvenga nei termini prescritti è previsto che la misura perda efficacia.

1.7. La durata delle misure

1.7.1. Rilievi preliminari

L'attuale sistema dei termini massimi delle misure cautelari, è basato su un complesso intreccio di discipline, che varia a seconda della tipologia di misure. In particolare, vi è un regime applicabile alle misure custodiali (custodia in carcere ed arresti domiciliari), uno riferibile alle misure coercitive diverse da quelle custodiale ed uno riguardante le misure interdittive.

L'esigenza di stabilire la durata massima delle misure cautelari, quale garanzia per i soggetti privati della libertà personale, discende, come accennato, dalla fondamentale norma costituzionale sulla libertà individuale. L'art. 13 Cost., oltre a qualificare come eccezionali i casi in cui è consentito ricorrere alla privazione della libertà, contiene anche una specifica riserva di legge in tema di durata massima della custodia cautelare (art. 13, comma 5, Cost.: «La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva»).

Per quanto riguarda la **custodia cautelare**, il sistema dei termini è articolato su **quattro differenti meccanismi**:

- **termini di fase**, stabiliti dall'art. 303, comma 1, c.p.p., di durata variabile in funzione della gravità della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza e della fase in cui si trova il procedimento;
- **termini complessivi**, disciplinati dall'art. 303, comma 4, c.p.p., riferiti all'intera durata del procedimento, comprensivi delle ipotesi di proroga, di cui all'art. 305 c.p.p.; anche tali termini sono variabili in funzione della gravità della pena prevista per il reato;
- **termini finali complessivi**, disciplinati dall'art. 304, comma 6, c.p.p., in funzione di limite massimo insuperabile (c.d. massimo dei massimi), anche ove si verificano ipotesi di sospensione, proroga o neutralizzazione del decorso dei termini di custodia cautelare. Tali termini fanno riferimento ai termini complessivi contemplati dall'art. 303, comma 4, c.p.p. aumentati della metà, ovvero, se più favorevoli, nella misura dei due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza;
- **termini finali di fase**, contemplati dall'art. 304, comma 6, c.p.p., in funzione di limiti massimi insuperabili per ciascuna fase. Tali termini sono computati nella misura massima del doppio dei termini di fase previsti dall'art. 303, comma 1, c.p.p., e operano, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 303, comma 2, c.p.p., anche in caso di regressione del procedimento o di rinvio ad altro giudice.

Si deve ricordare che, secondo l'art. 722 c.p.p. (come modificato dall'art. 5 D.Lgs. 03/10/2017, n. 149), la **custodia cautelare all'estero** in conseguenza

di una **domanda di estradizione** presentata dallo Stato è computata ai sensi dell'art. 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.

L'art. 722 era già stato inciso dalla Corte Costituzionale, che ne aveva dichiarato la illegittimità, nella parte in cui non prevedeva che anche la custodia cautelare subita all'estero, in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano o di un mandato di arresto europeo, non potesse essere imputata per i termini di fase [Corte cost. n. 253/2004; Corte cost. n. 143/2008].

1.7.2. I termini di fase della custodia cautelare

Per quanto concerne la custodia cautelare (custodia in carcere, custodia in luogo di cura ed arresti domiciliari) per il calcolo dei termini di fase il legislatore ha anzitutto **segmentato il procedimento in quattro fasi**: indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello e giudizio di cassazione (oltre all'eventuale giudizio di rinvio).

All'interno di tali segmenti sono previsti termini massimi, decorsi i quali la misura perde efficacia. Il termine di fase è in funzione della gravità del reato, individuata, per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari e del giudizio di primo grado, dalla pena edittale prevista per il reato per il quale si procede (determinata ai sensi dell'art. 278 c.p.p.); per le fasi successive, dalla entità della condanna concretamente inflitta.

GIURISPRUDENZA

L'art. 278 c.p.p. stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al n. 5 dell'art. 61 c.p. e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p., nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto insorto in merito al problema se, ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari e, in particolare, della individuazione dei relativi termini di durata massima, nel caso di **concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale**, si debba tenere conto, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p.

In particolare, ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare personale e segnatamente della individuazione dei corrispondenti termini di durata massima delle fasi processuali precedenti la sentenza di merito di primo grado, deve tenersi conto, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre che della pena stabilita dalla legge per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4, per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi [Cass., SS.UU., 27/11/2014, n. 38518].

Ai fini del **computo dei termini**, occorre fare riferimento agli artt. 297 e 298 c.p.p., alla luce dei quali gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo (art. 297, comma 1, c.p.p.); dal conteggio **sono esclusi i giorni in cui si sono tenute le udienze** e di quelli impiegati **per la deliberazione della sentenza** nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni (art. 297, comma 3, c.p.p.). e, se nei confronti di un imputato sono emesse **ordinanze a catena** (vale a dire più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente

circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri), i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave (art. 297, comma 3, c.p.p.).

Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini di fase decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare (art. 303, comma 3, c.p.p.).

Per quanto concerne il periodo compreso tra l'inizio delle **indagini preliminari** e l'emissione del decreto che dispone il giudizio; l'ordinanza che ammette il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438 c.p.p., ovvero la pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è previsto che la custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini:

- 1) **tre mesi**, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione **non superiore nel massimo a sei anni** (art. 303, comma 1, lett. a), n. 1, c.p.p.);
- 2) **sei mesi**, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione **superiore nel massimo a sei anni** (salvo quanto previsto dal caso che segue) (art. 303, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.p.);
- 3) **un anno**, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena **dell'ergastolo** o la pena **della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni** ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni (art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.p.).

GIURISPRUDENZA

Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare relativi al reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74, D.P.R. 09/10/1990, n. 309), del quale è espressamente prevista dalla legge **la sola pena edittale minima e non quella massima**, quest'ultima va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23, comma 1, c.p. [Cass., SS.UU., 24/02/2002, n. 26350].

Si deve ricordare che per effetto dell'art. 441-bis c.p.p., qualora, nei casi disciplinati dagli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, c.p.p., nel **corso del giudizio abbreviato** il pubblico ministero proceda alle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, c.p.p., l'imputato può chiedere che il procedimento proseguisca nelle forme ordinarie. In tal caso, sempre in base alla medesima disposizione, poiché si applica la previsione di cui all'art. 303, comma 2, si interrompe il decorso dei termini del segmento di cui alla lett. b-bis) dell'art. 303, comma 1, e riprende quello della fase precedente.

Per quanto concerne il **giudizio di primo grado**, vale a dire il periodo compreso tra l'emissione del provvedimento che dispone il giudizio (o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia) e la **sentenza di condanna**, sono decorsi i seguenti termini:

- 1) **sei mesi**, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni (art. 303, comma 1, lett. b), n. 1, c.p.p.);
- 2) **un anno**, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal caso che precede (art. 303, comma 1, lett. b), n. 2, c.p.p.);
- 3) **un anno e sei mesi**, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni (art. 303, comma 1, lett. b), n. 3, c.p.p.).

Quando, tuttavia, si procede per taluno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. i **termini di fase del giudizio di primo grado sono aumentati fino a sei mesi** e tale ulteriore termine è **recuperato** da quello della fase anteriore, qualora non completamente utilizzato ovvero, per la parte eventualmente residua, da quello della fase concernente il giudizio di cassazione che viene proporzionalmente ridotto (art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, c.p.p.).

Nel caso in cui si **proceda a giudizio abbreviato**, i termini compresi tra l'emissione dell'ordinanza con cui esso viene disposto (o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia) e la pronuncia della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 442 sono invece ridotti della metà e, in particolare:

- 1) **tre mesi**, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni (art. 303, comma 1, lett. b-bis), n. 1, c.p.p.);
- 2) **sei mesi**, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni (art. 303, comma 1, lett. b-bis), n. 2, c.p.p.);
- 3) **nove mesi**, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni (art. 303, comma 1, lett. b-bis), n. 3, c.p.p.).

I termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nell'ipotesi **di rito non subordinato ad integrazione probatoria** e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall'ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 458, comma 2 [Cass., SS.UU., 28/04/2011, n. 30200].

Per quanto concerne i giudizi di impugnazione, nella fase **del giudizio di appello**, compresa tra la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado e quella di condanna in grado di appello (art. 303, comma 1, lett. c) c.p.p.); nella fase **del giudizio di cassazione**, compresa tra la pronuncia della sentenza di condanna del giudice dell'appello e quella irrevocabile di condanna (art. 303, comma 1, lett. d), c.p.p.), la custodia cautelare in carcere perde efficacia se sono decorsi i seguenti termini:

- 1) **nove mesi**, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni (art. 303, comma 1, lett. c), n. 1, c.p.p.);
- 2) **un anno**, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni (art. 303, comma 1, lett. c), n. 2, c.p.p.);
- 3) **un anno e sei mesi**, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni (art. 303, comma 1, lett. c), n. 3, c.p.p.).

I termini **previsti per il giudizio di cassazione**, come detto, possono risultare tuttavia ridotti fino a sei mesi qualora, nel corso del giudizio di primo grado per i procedimenti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), il termine di fase sia stato prolungato attingendo, appunto, ai termini previsti per il giudizio di cassazione (art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-*bis*, ultimo periodo, c.p.p.).

Inoltre, sempre con riferimento al giudizio in cassazione, qualora vi stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione sia stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si ha riguardo soltanto ai termini complessivi.

Nel caso in cui, a **seguito di annullamento con rinvio** da parte della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini di fase relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento (art. 303, comma 2, c.p.p.).

Le ipotesi sottintese a tale previsione sono quelle conseguenti all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione anche nel caso in cui esso abbia luogo limitatamente al punto relativo alla pena.

La scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare alla quale non si sia tempestivamente provveduto durante la fase in cui la scadenza si è verificata deve essere disposta nella fase successiva (c.d. **scarcerazione ora per allora**), purché la scadenza di detti termini riguardi tutte le imputazioni oggetto del provvedimento coercitivo e non solo alcune di esse, dovendosi escludere, in quest'ultimo caso, un interesse concreto dell'imputato a un provvedimento cui non consegua il riacquisto della libertà [Cass., SS.UU., 24/04/2002, n. 26350].

CASO

GLI EFFETTI DELLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ

Fatto: In data 10/06/2013 veniva eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di P.R. in relazione a reati continuati di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo marijuana per un rilevante quantitativo, non meglio specificato nelle contestazioni, condotte realizzate a (*omissis*) ed altri luoghi in Sardegna, in concorso con dieci altri soggetti, taluni cedenti ad altri sostanza stupefacente per fini di ulteriore spaccio.

Il 20/12/2013, veniva emesso decreto di giudizio immediato.

Il 05/03/2014 veniva pubblicata la sentenza con la quale Corte cost. n. 32/2014 ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme che hanno parificato il trattamento sanzionatorio tra "droghe leggere" e "droghe pesanti", per eccesso da parte del Parlamento del potere di conversione in legge del D.L. 30/12/2005, n. 272, ha posto le condizioni per la riviscenza della disciplina penalistica differenziata tra le due diverse tipologie di sostanze stupefacenti.

La difesa di P.R. presentava richiesta di estinzione, ora per allora, della misura cautelare sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità aveva avuto l'effetto di ripristinare il precedente trattamento sanzionatorio differenziato per le "droghe leggere" e le "droghe pesanti", così determinando effetti anche sui termini di durata della custodia cautelare in carcere, fissati, rispettivamente, per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni – come nel caso oggetto di attenzione riferito a reati concernenti marijuana – in tre mesi per la fase delle indagini e sei mesi per quella del giudizio di primo grado (art. 303, comma 1, lett. a), n. 1, e lett. b), n. 1, c.p.p.).

Soluzione: Poiché l'applicazione della *lex mitior* in materia di custodia cautelare, anche in relazione ai termini di fase, richiede che la fase interessata della custodia cautelare non sia esaurita, la sentenza della Corte cost. n. 32/2014, dichiarativa dell'incostituzionalità del D.L. n. 272/ 2005, artt. 4-bis e 4-vicies-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 49/2006, concernente il trattamento sanzionatorio unificato per le droghe leggere e per le droghe pesanti, con la conseguente reviviscenza del trattamento sanzionatorio differenziato previsto dal D.P.R. n. 309/1990, per i reati aventi ad oggetto le droghe leggere e per quelli concernenti le droghe pesanti, non comporta, attesa l'autonomia di ciascuna fase, la rideterminazione retroattiva, ora per allora, dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, ormai esaurite prima della pubblicazione della sentenza stessa [Cass., SS.UU., 17/07/2014, n. 44895].

CASO

TERMINI DI DURATA NEL CASO DI CONDANNE CUMULATIVE

Fatto: K.A., è stato condannato dal Tribunale di Chiavari alla pena di 13 anni di reclusione per tre episodi di spaccio di stupefacenti uniti in continuazione, con una pena base, per il delitto ritenuto più grave, di 10 anni di reclusione e una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per ciascuno dei reati satelliti.

Secondo K.A. pur essendovi stata condanna per più reati, ai fini dell'individuazione del termine di fase di durata della custodia cautelare, ex art. 303, comma 1, lett. c), c.p.p. non si dovrebbe fare riferimento alla pena complessiva inflitta ma alle pene stabilite per ciascuno di essi (e in definitiva per il più grave). Nella specie, la misura a carico del K. si sarebbe estinta il 19/05/2006 (termine di fase di un anno, per reclusione non superiore a dieci anni), e non fino al successivo 19/11/2006 (termine di fase di un anno e sei mesi, per reclusione superiore a dieci anni: citato art. 303, comma 1, lett. c), nn. 2 o 3).

Soluzione: In tema di durata della custodia cautelare, ai fini della individuazione del termine di fase allorché vi sia stata sentenza di condanna, in primo o in secondo grado, occorre aver riguardo alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in corso la misura della custodia cautelare, e quindi alla pena unitariamente quantificata a seguito dell'applicazione del cumulo materiale o giuridico per riconoscimento del vincolo della continuazione [Cass., SS.UU., 31/05/2007, n. 23381; conf. Cass., SS.UU., 26/02/1997, n. 1, Mammoliti].

1.7.3. I termini massimi

Una volta applicate, le misure, oltre a poter essere revocate o sostituite in seguito a provvedimento adottato dal giudice ai sensi dell'art. 299 c.p.p., possono perdere efficacia in conseguenza del **decorso di determinati termini tassativamente previsti** dall'art. 303, comma 4, e dall'art. 308 c.p.p. a seconda, rispettivamente, che si tratti della **custodia cautelare in carcere** o **degli arresti domiciliare**, ovvero di misure **coercitive diverse da queste ultime** o di **misure interdittive**.

Al fine di determinare il momento dal quale decorrono i termini, va ricordato che, ai sensi dell'art. 297, comma 1, c.p.p. mentre **gli effetti della custodia cautelare** decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo della persona che la subisce, **gli effetti delle altre misure** decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'art. 293 c.p.p.

In forza del comma 4 dell'art. 303 c.p.p., la **durata complessiva della custodia cautelare** non può superare i seguenti termini:

- a) **due anni**, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione **non superiore nel massimo a sei anni** (art. 303, comma 4, lett. a) c.p.p.);
- b) **quattro anni**, quando, salvo quanto previsto dal caso che precede, si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore **nel massimo a venti anni** (art. 303, comma 4 lett. b) c.p.p.);
- c) **sei anni**, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena **dell'ergastolo** o della **reclusione superiore nel massimo a venti anni** (art. 303, comma 4 lett. c), c.p.p.).

Ai fini della quantificazione di tali termini non incidono le **eventuali proroghe** previste dall'art. 305 c.p.p. mentre incidono su essi le cause di sospensione (v. *infra*, **par. 1.8**).

In forza, dell'art. 308 c.p.p., invece, le **misure coercitive diverse dalla custodia cautelare** perdono efficacia quando, dall'inizio della loro esecuzione, è decorso un periodo di **tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303** (art. 308, comma 1, c.p.p.). Le **misure interdittive**, invece, **non possono avere durata superiore a dodici mesi** e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. Le misure interdittive, qualora **disposte per esigenze probatorie**, possono essere rinnovate sempre nel limite temporale di un anno (art. 308, comma 2, c.p.p.).

In tutti i casi, l'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive (art. 308, comma 3, c.p.p.).

1.7.4. I termini finali complessivi della custodia cautelare

Come si vedrà, durante il corso del processo si possono verificare cause che determinano la sospensione del suo svolgimento. Inoltre, si possono presentare situazioni che determinano la sospensione (v. *infra*, par. 1.8) e la proroga (v. *infra*, par. 1.9) della custodia cautelare.

Le sospensioni e le proroghe, per effetto di quanto statuiscono gli artt. 304 e 305 c.p.p., incidono sia sui termini di fase che su quelli massimi previsti per la custodia cautelare.

Sempre al fine di attuare quanto prevede l'art. 13, comma 5, Cost., l'art. 304, comma 6, c.p.p. fissa un **limite massimo insuperabile** (c.d. massimo dei massimi) anche ove si verificano ipotesi di sospensione, proroga o neutralizzazione del decorso dei termini di custodia cautelare. Tali termini fanno riferimento ai termini complessivi contemplati dall'art. 303, comma 4, c.p.p. che, appunto, tenuto conto delle eventuali estensioni, **sono aumentati della metà**, ovvero, se più favorevoli, nella **misura dei due terzi del massimo** della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.

1.7.5. I termini finali di fase

Come accennato, l'art. 304, comma 6, c.p.p. oltre a stabilire il termine finale massimo della custodia cautelare, prevede che la **durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio** dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3.

Secondo la soluzione alla quale è approdata la Corte Costituzionale a seguito di un singolare e prolungato contrasto con la Corte di Cassazione, il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, oltre che nel caso in cui quei termini sono stati sospesi, prorogati, anche nel caso in cui essi siano cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo.

Si rammenta che in forza dell'art. 303, comma 2, c.p.p., nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

Secondo la Corte di Cassazione il limite stabilito dall'art. 304, comma 6, non avrebbe potuto avere altro effetto che quello di permettere il collegamento della fase successiva all'annullamento con quella precedente nella quale era stato pronunciato il provvedimento annullato e, così, di rendere possibile l'unificazione della durata della custodia cautelare sofferta nei due segmenti processuali, avvinti da una sorta di relazione di corrispondenza e di omogeneità,

per la ragione che il primo può considerarsi come ripristino del secondo [Cass., SS.UU., 31/03/2014, n. 23016; Cass., SS.UU., 19/01/2000, Musitano].

Questa interpretazione, tuttavia, è stata disattesa dalla Corte Costituzionale, la quale, attribuendo alla previsione contenuta nell'art. 304, comma 6, c.p.p. il valore di norma di chiusura ispirata ad una *ratio* di *favor*, ha individuato in essa uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei termini di fase *comunque* modulata come tale, operante senza alcuna distinzione, avuto riguardo alle possibili ragioni che hanno determinato il nuovo corso del termine [Corte cost. n. 299/2005; Corte cost. n. 292/1998; Corte cost. n. 429/1999].

1.8. La sospensione dei termini

Come accennato, tutti i termini – complessivi e di fase – previsti dall'art. 303 c.p.p. possono subire una sospensione.

La sospensione opera, anzitutto, nei seguenti casi:

- **nell'udienza preliminare, nella fase del giudizio e nel giudizio abbreviato**, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa (art. 304, comma 4; art. 304, comma 1, lett. a) e *c-bis*), c.p.p.);
- **nell'udienza preliminare, nella fase del giudizio e nel giudizio abbreviato**, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della **mancata presentazione**, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più **difensori** che rendano privo di assistenza uno o più imputati (art. 304, comma 4; art. 304, comma 1, lett. b) e *c-bis*), c.p.p.);
- **nella fase del giudizio e nel giudizio abbreviato**, durante la pendenza dei termini previsti per la **redazione della motivazione** non contestuale della sentenza ai sensi dell'art. 544, commi 2 e 3 (art. 304, comma 1, lett. c) e *c-bis*), c.p.p.).

GIURISPRUDENZA

La **sospensione dei termini di custodia cautelare durante il termine**, stabilito dalla legge o determinato dal giudice, **per la stesura della motivazione della sentenza** non trova interruzione in caso di anticipato deposito della stessa ed i termini di fase ne prescindono [Cass., SS.UU., 25/05/2016, n. 33217].

Nei processi per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), nel caso di **dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi**, la sospensione opera anche durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni (art. 304, comma 2, c.p.p.). Come accennato, ai sensi dell'art. 298, comma 4, c.p.p., ai fini del computo dei termini di fase della custodia cautelare, **sono di**

regola sterilizzati i giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. Nell'ipotesi in questione, con la sospensione dei termini, invece, vengono congelati **i tempi morti del processo**, che determinano un prolungamento sia dei termini di fase che di quelli complessivi.

In tema di durata della custodia cautelare nei procedimenti per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., **qualora il termine di fase sia stato sospeso per la particolare complessità** del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., **il termine massimo di durata della custodia**, fissato nel doppio dei termini di fase dal comma 6 del predetto art. 304, non può essere superato sommando ad esso l'ulteriore termine eventualmente utilizzato, nella fase del giudizio per uno dei delitti citati, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis [Cass., SS.UU., 29/05/2014, n. 29556].

CASO

LA SOSPENSIONE NEL CASO DI PROCESSI CUMULATIVI

Fatto: K.A. condannato dal Tribunale di Chiavari alla pena di 13 anni di reclusione per tre episodi di spaccio di stupefacenti uniti in continuazione, è stato giudicato in un processo nel quale altri imputati sono stati condannati per taluni reati compresi tra quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a).

Nel corso del processo era stato adottato il provvedimento di sospensione motivato dal fatto che il processo era di particolare complessità.

K.A. alla scadenza del termine di fase di cui all'art. 303 eccepiva l'estinzione della misura evidenziando che provvedimento di sospensione, nei processi cumulativi, non potrebbe spiegare efficacia verso chi non sia accusato per uno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a).

Soluzione: per salvaguardare l'unitarietà del trattamento processuale, l'efficacia del provvedimento di sospensione riguarda tutti i titoli di custodia emanati, per qualsivoglia imputazione da giudicare con la conseguenza che non occorre che al singolo coimputato attinto da misura cautelare sia contestato un reato indicato nell'art. 407, comma 2, lett. a), essendo sufficiente, perché la sospensione sia operante anche nei suoi confronti, che questo provvedimento sia stato preso in un giudizio che tratti di tali reati e il relativo dibattimento sia caratterizzato da particolare complessità.

Nei casi in cui nell'udienza preliminare, nella fase del giudizio e nel giudizio abbreviato potrebbe operare la sospensione della custodia cautelare per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero a causa del rinvio in conseguenza della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati, i coimputati, ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, possono evitare la sospensione, qualora richiedano che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi (art. 304, comma 5, c.p.p.).

Altri casi di sospensione sono previsti dall'art. 47, comma 4, c.p.p. per il caso in cui, in seguito a presentazione di **richiesta di remissione del processo**, operi taluna delle cause di sospensione del processo nonché, secondo la giurisprudenza, in seguito a **dichiarazione di ricusazione** del giudice presentata nel momento immediatamente precedente la deliberazione della sentenza [Cass., sez. V, 26/04/2004, n. 43428 secondo la quale, in questi casi, la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. a) e 4, c.p.p., opera anche nei confronti dell'imputato non ricusante,

quando per l'evidenza dell'identità delle posizioni processuali, oggettivamente desumibile dalla natura del reato contestato, non è possibile procedere alla separazione del giudizio, previsto dall'art. 304, comma 5].

Come accennato, in forza dell'art. 304, comma 6, c.p.p., nonostante le sospensioni, la durata della custodia cautelare non può **comunque superare il doppio dei termini di fase e la metà dei termini complessivi**, ovvero, se più favorevole, **i due terzi del massimo** della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

La sospensione è disposta con **ordinanza appellabile** a norma dell'art. 310 adottata d'ufficio salvo che nell'ipotesi in cui sia disposto il congelamento dei tempi morti nei processi particolarmente complessi per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. nel qual caso essa è adottata su richiesta del pubblico ministero (art. 304, comma 3, c.p.p.).

1.9. La proroga dei termini

Mentre la sospensione dei termini opera sulla durata dei termini di custodia cautelare come un riflesso delle sospensioni che subisce il processo principale ed incide sia sui termini di fase, sia su quelli complessivi, **la proroga incide direttamente sui termini di fase** e può essere disposta anche nel corso delle indagini preliminari.

L'art. 305 c.p.p. anzitutto prevede che in ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è **disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato**, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia (comma 1).

Si rammenta che quando vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, ai sensi dell'art. 70 c.p.p., se occorre, dispone anche di ufficio, perizia.

La proroga, disposta con ordinanza dal giudice su richiesta del pubblico ministero sentito il difensore, ha la particolarità di poter essere **soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall'art. 311 c.p.p.** (art. 305, comma 1, c.p.p.).

Anche nel **corso delle indagini preliminari**, il pubblico ministero può chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere. Quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi, o a nuove indagini disposte ai sensi dell'art. 415-bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia, il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, **provvede con ordinanza**, che, in questo caso, è **appellabile** a norma dell'art. 310 (art. 305, comma 2, c.p.p.).

Ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p., dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine che possono essere compiuti entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini. Queste, tuttavia, devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice.

La proroga è rinnovabile una sola volta ed in ogni caso i termini di fase di cui all'art. 303 comma 1 c.p.p. non possono essere comunque superati di oltre la metà (art. 305, comma 2, ult. periodo, c.p.p.).

1.10. I provvedimenti conseguenti all'estinzione e l'eventuale ripristino

Ai sensi dell'art. 306 c.p.p., quando la custodia cautelare perde efficacia per una qualunque delle ragioni previsti dalle disposizioni esaminate, il giudice, a seconda dei casi, con ordinanza dispone l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura ovvero, quando si tratti delle altre misure cautelari, adotta i provvedimenti necessari per la loro immediata cessazione (art. 306, commi 1 e 2, c.p.p.).

Il giudice dovrebbe provvedere d'ufficio, ma, qualora ciò non dovesse avvenire, la scarcerazione può essere sollecitata dall'interessato, personalmente o tramite difensore.

RICHIESTA DI SCARCERAZIONE/CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA MISURA EX ART. 306 C.P.P.

Al (indicare l'autorità giudiziaria)

Proc. n. R.G.

Il sottoscritto (....., nato a, il, residente in oppure con domicilio dichiarato/eletto in, assistito di fiducia/d'ufficio dall'avv., del Foro di, con studio in, via, n.) oppure (avv., del Foro di, con studio in, via, n., difensore di fiducia/d'ufficio di, nato a, il, residente in oppure con domicilio dichiarato/eletto in) imputato oppure indagato nel procedimento n.R.G. n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di e n. R.G. a.g. in relazione al reato

(attualmente detenuto presso la casa circondariale di) oppure (agli arresti domiciliari in) oppure (sottoposto alla misura cautelare), in forza dell'ordinanza emessa da in data

CHIEDE

(la scarcerazione) oppure (la dichiarazione di cessazione di efficacia della misura cautelare).

per i seguenti

MOTIVI

..... (specificare i motivi).

Allega i seguenti documenti

Con osservanza

Luogo e data

sottoscrizione dell'istante

In base all'art. 307 c.p.p., nei confronti dell'imputato **scarcerato per decorrenza dei termini** il giudice dispone le altre misure cautelari, di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistano le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare (art. 307, comma 1, c.p.p.).

Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli artt. 281, 282 e 283 c.p.p. anche cumulativamente (art. 307, comma 1-bis, c.p.p.).

La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'art. 275 c.p.p., può essere ripristinata in due casi: quando l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare applicata in seguito alla estinzione della originaria misura, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. (art. 307, comma 2, lett. a), c.p.p.); contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre il pericolo di fuga previsto dall'art. 274, comma 1, lett. b) (art. 307, comma 2, lett. b), c.p.p.). Con il ripristino della custodia, **i termini relativi alla fase** in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente, ma, ai fini del computo del termine massimo previsto dall'art. 303, comma 4, c.p.p., si tiene conto anche della custodia anteriormente subita (art. 307, comma 3, c.p.p.).

Gli **ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo** dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta in seguito ad estinzione di quella originaria ovvero con l'ordinanza di ripristino adottata contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, stia per darsi alla fuga (art. 307, comma 4, c.p.p.).

Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito perché attivi il procedimento di convalida di cui all'art. 391 c.p.p.

Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente il quale, entro venti giorni dalla ordinanza, deve decidere, pena la cessazione di ogni effetto della misura adottata del giudice per le indagini preliminari, sul ripristino (art. 307, comma 5, c.p.p.).

1.11. I termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

Come si è visto, mentre per le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.p., operano i termini di fase e quelli massimi quantificati nel doppio di quelli previsti dall'art. 303 c.p.p., per le misure interdittive i termini sono solo quelli massimi.

Ai sensi dell'art. 308, in particolare, le **misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi** e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza.

In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione nei limiti temporali dei dodici mesi (art. 308, comma 2, c.p.p.).

L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive (art. 307, comma 3, c.p.p.).

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX